REGOLAMENTO (CEE) N. 522/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1973

relativo a modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1703/72 per il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione d'aiuto alimentare del 1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che è opportuno adottare le modalità d'applicazione relative al finanziamento delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971, per quanto concerne il regime degli anticipi e la chiusura dei conti ;

considerando che per garantire il buon funzionamento del regime di anticipi è opportuno che esso possa basarsi su dichiarazioni mensili degli Stati membri dei loro fabbisogni finanziari e dei loro estratti delle spese, sulla trasmissione di stati di tesoreria e sull'instaurazione di una contabilità riservata esclusivamente all'utilizzazione di detti anticipi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1703/72, gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione al più tardi per il 20 di ogni mese, una domanda, in triplice esemplare, concernente i fabbisogni finanziari dei servizi e degli organismi incaricati del pagamento.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata da documenti giustificativi per servizio od organismo competente per il pagamento redatti conformemente agli allegati del presente regolamento e comprendenti :

a) uno stato di tesoreria adottato al termine del mese precedente (allegato I) ;

b) un estratto particolareggiato delle spese pagate durante il mese precedente l'inoltro della domanda di cui al paragrafo 1 ; tale estratto delle spese comprende una ripartizione per partita mobilitata ed una specificazione dei vari elementi della spesa (allegato II) ;

c) le previsioni di spesa per il mese in corso e per i due mesi successivi (allegato III).

3. La domanda d'anticipo dev'essere indirizzata dallo Stato membro sul cui territorio è stato mobilitato il cereale oggetto dell'azione d'aiuto alimentare, indipendentemente dallo Stato membro che ha realizzato l'aggiudicazione.

Articolo 2

Ai fini della chiusura dei conti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1703/72, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 31 marzo, in triplice esemplare, un estratto ricapitolativo delle spese pagate durante l'anno precedente. Questo estratto ricapitolativo comprende il totale delle spese che figurano negli estratti particolareggiati forniti ogni mese conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 b), ed è eventualmente corredato da complementi o modificazioni.

Tuttavia, per quanto riguarda le spese finanziate anteriormente al 1° gennaio 1973, i relativi prospetti sono trasmessi contemporaneamente a quelli delle spese dell'anno 1973.

Articolo 3

1. Sulla base delle domande di cui all'articolo 1 e delle proprie informazioni relative all'esecuzione dei programmi di aiuto alimentare, la Commissione, entro il termine massimo di un mese dopo il ricevimento di dette domande, decide, se necessario, in merito ad anticipi conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1703/72.

Gli importi di detti anticipi sono calcolati in modo da consentire la copertura della spese che i servizi e gli organismi incaricati del pagamento devono sostenere fino al termine del trimestre di cui all'articolo 1, paragrafo 2 c).

2. Gli anticipi decisi in applicazione del paragrafo 1 sono effettuati dalla Commissione entro il termine di tre giorni lavorativi successivi alla decisione.

[1] GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.

Articolo 4

1. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione di uno Stato membro rischino di esaurirsi prima della data prevista per l'anticipo successivo, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e le chiede eventualmente un anticipo straordinario, previa giustificazione.

2. Sulla base della comunicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può versare un anticipo straordinario, di cui terrà conto per la decisione di anticipo successiva.

Articolo 5

1. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, i mezzi finanziari che sono oggetto delle decisioni d'anticipo sul conto aperto a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2697/70.

2. Ciascun servizio od organismo competente per il pagamento tiene una contabilità riservata esclusivamente ai mezzi finanziari messi a sua disposizione a norma del paragrafo 1 nonché all'utilizzazione dei medesimi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO I

STATO MEMBRO : .....

SERVIZIO OD ORGANISMO : .....

STATO DI TESORERIA, CHIUSO AL .....

A. Disponibilità

1. Disponibile al ....

2. Versamenti ricevuti .....

3. Altri incassi per conto della Comunità ..... (1)

Totale A .....

B. Spese

Spese del mese di ..... 19....., imputabili al Titolo 9 — « Aiuto alimentare ed altre spese del bilancio » ..... (2)

Totale B .....

C. Saldo

Disponibile al ..... A — B .....

Timbro, data e firma del servizio od organismo

.....

(1) Da giustificarsi separatamente.
(2) Totale di tutti gli stati di spesa per azione (allegato II).

ALLEGATO II

STATO MEMBRO : .....

SERVIZIO OD ORGANISMO : .....

STATO DELLE SPESE (1) PER IL MESE DI ..... 19.....

Riferimento azione : (2)

	Lotto 1	Lotto 2	Totale
A. Quantitativi offerti (in kg)			
1. Data di mobilizzazione			
2. Quantitativi netti mobilizzati (3)			
3. Quantitativi netti imbarcati (4)			
4. Differenza eventuale fra 2 e 3			
B. Valore dei prodotti offerti (in moneta nazionale)			
5. Valore di acquisto all'intervento (5)			
6. Importo determinato dall'aggiudicazione (6)			
— per tonnellata			
— per l'intero lotto			
7. Spese complementari ..... (7)			
8. Spese di ritardo, a carico del paese od organismo beneficiario ..... (8)			
9. Introiti eventuali ..... (9)			
10. Costo totale : da 5 ad 8-9			
C. Importo delle restituzioni fob (in moneta nazionale)			
11. Data di perfezionamento delle formalità doganali all'imbarco nel porto di			
12. Restituzione fob, per tonnellata			
13. Restituzione fob, per l'intero lotto			
D. Spesa imputabile (in moneta nazionale)			
14. Spesa totale : 10-13			

Note esplicative applicabili all'allegato II

(1) Allegare uno stato delle spese ripartite per singola azione

(2) Precisare :

— numero del regolamento,

— programma annuale,

— paese od organismo beneficiario,

— prodotto offerto.

(3) Precisare, mediante le lettere I od M, se il prodotto è stato :

— ritirato presso l'organismo d'intervento (I), ovvero

— acquistato sul mercato (M).

(4) Salvo per il caso di consegna franco magazzino di trasformazione (T) che sarà contrassegnato dalla lettera T.

(5) Soltanto in caso di ritiro della merce presso l'organismo d'intervento. Questo importo corrispondende al prezzo d'intervento di base (corretto in funzione dell'incidenza della regionalizzazione, delle consegne scaglionate nel mese, dei benefici o ribassi eventuali) moltiplicato per il quantitativo netto imbarcato.

(6) Questo importo corrisponde :

— sia alle spese di trasporto, di eventuale trasformazione e messa in fob, o cif se il cereale è ritirato all'intervento,

— sia alle spese di acquisto, di trasporto e messa in fob o cif se il cereale è acquistato sul mercato.

(7) Precisare di quali spese si tratta e, in particolare :

— spese di campionatura,

— spese di analisi,

— spese di pesatura,

— spese di assicurazione,

— commissioni bancarie,

— spese di sorveglianza,

— spese per la dichiarazione in dogana,

— perdite di cambio,

— controstallie imputabili alla Comunità,

— varie.

(8) Precisare di quali spese si tratta e, in particolare :

— spese di permanenza all'attracco per le chiatte,

— spese di magazzinaggio temporaneo,

— spese per spostamenti supplementari,

— varie.

(9) Precisare di quali introiti si tratta, ad esempio :

— cauzioni incamerate,

— economie sul trasporto,

— varie.

ALLEGATO III

STATO MEMBRO : .....

SERVIZIO OD ORGANISMO : .....

STATO DELLE SPESE E PREVISIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

Tipo di spesa (1)	Spese del mese . . . . . (a) (2)	Spese dal . . . . . al . . . . . (b) (3)	Previsioni di spesa		
			(c) (4)	(d) (5)	(e) (6)
Totale					

Timbro, data e firma del servizio od organismo

.....

(1) Spese da suddividere per azione d'aiuto.
(2) Importi totali ripresi al punto 14 del prospetto di spesa (allegato II) da indicare per ogni singola azione.
(3) Importo spese dal 1° gennaio alla fine del mese preso in conto nella colonna (a).
(4) Previsioni di spesa per il mese successivo a quello esposto nella colonna (a).
(5) Previsioni di spesa per il secondo mese successivo a quello esposto nella colonna (a).
(6) Previsioni di spesa per il terzo mese successivo a quello esposto nella colonna (a).